



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.gov.it

UFFICIO DI GABINETTO

C.so Italia n.72 – 97100 Ragusa Tel. 0932-676386

Email: sindaco@comune.ragusa.gov.it

Ordinanza n. 1938..... del 23 ottobre 2020

Oggetto: Misure limitazione mobilità per prevenzione Covid 19. Determinazioni.

Il Sindaco

Letto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020, pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 258, con il quale sono state introdotte ulteriori misure restrittive, finalizzate a un più efficace contrasto alla diffusione del virus;

Preso atto che le disposizioni del suddetto D.P.C.M. integrano e modificano le previsioni del D.P.C.M. 13 ottobre 2020, e trovano applicazione dalla data del 19 ottobre 2020 (fatta eccezione per l'art. 1, comma 1, lett.d), n. 6, che si applica dal 21 ottobre 2020), fino al 13 novembre 2020;

Richiamata la circolare esplicativa prot. n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. del Ministero dell'Interno del 19-ottobre-2020;

Richiamato art. 1, co. 1, lett. a) del DPCM del 18.10.2020 rubricato “***Chiusura di strade o piazze nei centri urbani***” con cui è stato introdotta la facoltà di disporre la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, delle strade o delle piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;

Rilevato che la norma precitata consente l'interdizione di specifici ambiti urbani in cui si determinino fenomeni di addensamento, allo scopo di limitare quelle occasioni di concentrazione e aggregazione di persone che possono favorire, per la loro naturale dinamicità, un'attenuazione, anche involontaria, del grado di osservanza sia delle misure riguardanti il distanziamento interpersonale, sia del divieto di assembramento;

Tenuto conto che “*l'intervento è diretto a una mitigazione del rischio di contagio da COVID-19, e che, pertanto, la sua finalità ispiratrice risiede nella tutela della salute pubblica, il relativo strumento di declinazione è da individuarsi nelle ordinanze del Sindaco, quale Autorità sanitaria locale, ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nonché, in qualità di ufficiale di governo, ai sensi dell'art. 54 del medesimo TUEL in tema di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, allo scopo di fronteggiare, in tali contesti, situazioni potenzialmente lesive anche della sicurezza primaria*”;

Richiamato, altresì, l'art. 50 del TUEL, che attribuisce specifici poteri al Sindaco in materia sanitaria con particolare riferimento alla possibilità di adottare misure precipuamente improntate a finalità di tutela e salvaguardia della salute pubblica, la sua adozione dovrà fondarsi innanzitutto su

una riconoscione degli spazi urbani nei quali, per comportamenti consuetudinari, possa ritenersi più elevato il rischio di assembramenti e, quindi, di propagazione del contagio;

Preso atto dell'andamento dei contagi da Covid-19 nella città di Ragusa che nelle ultime settimane ha evidenziato un incremento considerevole del numero dei contagi, per come attestato dal Direttore Sanitario dell'ASP di Ragusa;

Letta la nota di riscontro prot. n. 114195 del 22 Ottobre 2020 integrata con successiva nota prot. n. 114394 del 23 ottobre 2020 da parte del Comando di P.M. riguardante la situazione degli assembramenti in alcune aree del territorio ragusano, ed in particolare quella di P.zza S. Giovanni, di via Coffa, Piazza Matteotti e quella del Porto Turistico di Marina di Ragusa;

Richiamato l'art. 4, comma 9, del decreto legge n. 19/2020 e, da ultimo, l'art. 11 del D.P.C.M. 13 ottobre 2020, in materia di provvedimenti restrittivi da Covid che richiede la più ampia concertazione e collaborazione tra Sindaco e Prefetto, anche nel più generale quadro delle funzioni attribuite ai Prefetti da esplicare in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, eventualmente esteso anche alla presenza dei responsabili delle suddette strutture sanitarie territoriali;

Dato atto che la circolare esplicativa prot. n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. del Ministero dell'Interno ha ribadito che “*l'esame collegiale che potrà svilupparsi in tale qualificato luogo istituzionale consentirà di valutare gli aspetti connessi all'individuazione delle aree interessate, anche in relazione alla sostenibilità dell'impegno attuativo e all'estensione temporale della misura. Ciò in quanto, per un principio di proporzionalità e adeguatezza, potrà essere valutata l'opportunità di applicare le restrizioni provvedimentali solo in determinati giorni della settimana, limitandole a quelli caratterizzati da un più intenso afflusso di persone. Sempre in ragione dell'esigenza di contenere gli effetti della misura proporzionalmente a quanto ritenuto necessario a conseguire gli obiettivi del D.P.C.M., il provvedimento potrà anche disporre una chiusura parziale delle strade o delle piazze, restringendo, cioè, l'accesso senza interdirlo totalmente, con il contingentamento degli ingressi. In quest'ottica, si precisa che la definizione della forza pubblica, da impiegare nell'espletamento dei servizi, sarà oggetto di apposita riunione tecnica di coordinamento che i Sigg.ri Questori organizzeranno con le Forze dell'ordine e gli altri attori della sicurezza territoriale, anche ai fini dell'individuazione delle aliquote di polizia locale che integreranno il dispositivo. Resta inteso che anche l'attuazione di tale misura potrà beneficiare del concorso di unità militari, laddove presenti nell'ambito dell'operazione "Strade Sicure", anche all'esito di una rimodulazione del piano d'impiego delle forze già in disponibilità*”;

Rilevato, altresì, che la circolare esplicativa della normativa emergenziale ha evidenziato, infine, che “*la disposizione in commento prevede che venga consentito comunque il libero accesso a esercizi commerciali e ad abitazioni private, e il conseguente deflusso, appare indispensabile che la misura venga tempestivamente anticipata, da parte dell'autorità comunale, con adeguati mezzi comunicativi, sia alle associazioni di categoria, sia alla cittadinanza interessata*”;

Preso atto delle risultanze del Comitato Provinciale dell'Ordine e Sicurezza Pubblica del 22 ottobre 2020 a cui ha partecipato anche l'Autorità Sanitaria Competente, nel corso della quale si è pervenuti alla determinazione di adottare misure restrittive riguardanti P.zza S. Giovanni, via Mariannina Coffa e Piazza Matteotti a Ragusa e l'area del Porto Turistico a Marina di Ragusa. Segnatamente, limitatamente alle serate di venerdì, sabato e domenica, tenuto conto delle misure adottate dal DPCM del 18 ottobre 2020, ed in attesa di verificarne la efficacia, il divieto di stazionamento nelle precipitate aree, dopo le ore 21,00 e fino alle ore 06,00 del giorno successivo, fermo restando la

possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;

Richiamato, altresì, l'orientamento recente della giurisprudenza amministrativa in materia di provvedimenti emergenziali in materia di Covid (**Cfr., tra tante e recenti, Tar Campania con i decreti n. 1921 e n. 1922/2020**) ove viene evidenziata la legittimità degli stessi in ragione della “**prevalenza all'interesse pubblico sotteso al provvedimento impugnato**”, tenuto conto che tale interesse pubblico espressamente affonda nell'esigenza di tutelare il diritto primario alla salute”;

Visti:

- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773(TULPS);
- il R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- il D. Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998;
- il D. Lgs.n. 267 del 2000-la Legge n. 125/2001;
- art. 1, comma 2, lett. b), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35) a mente del quale, fra le diverse misure, può essere introdotta quella della “chiusura al pubblico di strade urbane”;
- l'art. 1, comma 2, lett. d) ed e), del d.P.C.M. 26 aprile 2020, che ha attribuito temporaneamente al sindaco il potere di disporre la chiusura di specifiche aree in cui non fosse stato possibile assicurare il distanziamento interpersonale;
- art.1, comma 9, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74) che attribuisce al Sindaco il potere di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- ordinanza contingibile ed urgente n. 48 del 19.10.2020 del Presidente della Regione Siciliana;

O R D I N A

Che, nelle giornate del venerdì, sabato e domenica, dalle ore 21:00 e fino alle ore 06.00 del giorno successivo a decorrere dalla data del 23 ottobre 2020 e fino al 13 novembre 2020 - **è vietato stazionare** per qualsiasi ragione in P.zza S. Giovanni, via Mariannina Coffa, Piazza Matteotti a Ragusa e all'interno dell'area del Porto Turistico a Marina di Ragusa. È comunque fatta salva la possibilità di solo attraversamento e di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e a tutte le altre attività consentite dai D.P.C.M. e dalle Ordinanze del Presidente della Regione e alle abitazioni private;

AVVERTE

Che ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.L. 16 maggio 2020 n. 33, come convertito in Legge 14 luglio 2020 n. 74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del Decreto Legge medesimo, ovvero dei Decreti e delle Ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 4 comma 1 del D.L. 25 marzo n. 19 convertito in Legge n. 35/2020, da euro 400,00 a euro 1.000,00In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4° della legge n. 241/1990 si precisa che avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio al Tribunale

Amministrativo Regionale Sicilia o alternativamente il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Ai sensi dell'art. 8 della L. 241/90 e ss.mm.ii., si indica il Comune di Ragusa come Amministrazione competente, e si individua quale settore competente la Polizia Locale.

Il presente provvedimento viene trasmesso a:

- Prefettura di Ragusa
- Comando Polizia Municipale di Ragusa;
- Questura di Ragusa a cui compete la definizione della forza pubblica, da impiegare nell'espletamento dei servizi, sarà oggetto di apposita riunione tecnica;
- Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Ragusa;
- Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ragusa.
- Alle Associazioni di categoria;
- Al Rappresentante legale del Porto Turistico di Marina di Ragusa;
- A tutti gli organi di informazione, per tramite ufficio stampa, ai fini della massima divulgazione della presente ordinanza.

Il Sindaco
Giuseppe Cassi

